



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 4 (*Fondo nazionale del made in Italy*) della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”, come modificato e integrato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;

VISTO l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 302, del 27 dicembre 2024;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115 recante “*Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico*” e, in particolare, l'articolo 13 (*Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy*) che al comma 2 introduce modifiche all'articolo 33 (*Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare*) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il comma 8-septies che dispone che “*La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente: a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa; b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali.*”

VISTA la comunicazione della Commissione europea recante gli “*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*” (2021/C 508/01);

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*» (2021/C 508/01);

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER);

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*», e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 31 «*Interventi per favorire l'afflusso di*





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

capitale di rischio verso le nuove imprese» e agli articoli 33 «Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare» e seguenti;

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 12 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

VISTO l'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale;





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023 n. 206, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, che al comma 3 dispone che “*I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.*”;

DECRETA

CAPO I **Disposizioni generali**

Art. 1. *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*Asset Immobiliari Regolarizzati*”: gli immobili e i diritti reali, anche derivanti da rapporti concessori, anche della pubblica amministrazione, oggetto di investimento dei Fondi *Target* in cui investe il Fondo FRA ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai fini della loro regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato, allo scopo dell'utilizzo strumentale delle Imprese *Target* Ammissibili;
 - b) *Asset Immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q), del DM n. 30/2015*”: i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;
 - c) “*Capitale impegnato*”: indica:
 - per ciascun *Veicolo di Investimento* la somma, calcolata alla *Data di riferimento*, tra: (i) l'ammontare complessivo richiamato dal *Veicolo di Investimento* e i richiami già emessi dai fondi in portafoglio e non ancora versati, oltre al capitale impegnato e non ancora richiamato;
 - (ii) gli impegni di investimento per operazioni non ancora parte del portafoglio, ma già





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- sottoscritte, inclusi i relativi costi e oneri, e non ancora finalizzate; (iii) le operazioni di investimento già deliberate dai competenti organi del *Veicolo di Investimento* ma non ancora sottoscritte, inclusi eventuali costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese imputabili;
- d) “*Capitale stimato*”: indica la migliore stima, calcolata dalla *Soggetto gestore*, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal *Veicolo di Investimento*, diversi da quelli inclusi nel calcolo del *Capitale impegnato*, relativi al *Veicolo di Investimento* interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento di gestione;
- e) “*Data di riferimento*”: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo della data di avvio delle attività del *Veicolo di Investimento*;
- f) “*DM n. 30/2015*”: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani” e successive modifiche e integrazioni;
- g) “*Equity*”: corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione o l’acquisto di azioni, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (*warrant*), senza computare, per chiarezza, pagamenti differiti o condizionati;
- h) “*FNMP*” o “Fondo”: Fondo nazionale del *Made in Italy*, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 4, comma 1, della legge;
- i) “*Fondo FP*”: Fondo Imprese, veicolo di investimento in fondi *Target* diretti e indiretti di *private equity*, costituito ai sensi del presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FI;
- j) “*Fondi di terzi*”: OICR emessi e gestiti da *Gestori terzi UE*;
- k) “*Fondo FRA*”: Fondo Real Asset, veicolo di investimento in fondi *Target* istituiti ai sensi dell’articolo 33, comma 8-*septies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, costituito ai sensi del presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FRA;





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- l) “*Fondi Target Diretti*”: gli OICR gestiti dal *Soggetto gestore del Veicolo di Investimento*, che siano investiti o co-investiti direttamente dallo stesso *Veicolo di Investimento* e che abbiano una politica di investimento coerente con il presente decreto;
- m) “*Fondi Target Indiretti*”: gli OICR gestiti da *Gestori terzi UE*, che siano investiti o co-investiti dal *Veicolo di Investimento* e che abbiano una politica di investimento coerente con il presente decreto;
- n) “*Gestore FI*”: Società di Gestione del Risparmio (SGR) di diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la gestione del *Fondo FI*;
- o) “*Gestore FRA*”: Società di Gestione del Risparmio (SGR) di diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la gestione del *Fondo FRA*;
- p) “*Gestori terzi UE*”: le Società di Gestione del Risparmio (SGR), le Società di Gestione UE di OICVM, i Gestori di FIA UE, di cui, rispettivamente, all’articolo 1, comma 1, lettere o), o-bis), p), del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico della Finanza o “TUF”);
- q) “*Imprese Target Ammissibili*”: le imprese italiane costituite in forma di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, definite dall’articolo 4, comma 1, della Legge e all’articolo 13 del presente decreto e che soddisfano gli ulteriori requisiti ivi previsti;
- r) “*Investitori privati*”: soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che investono per un importo non inferiore alla dotazione iniziale del FNMI e successivamente alle disponibilità complessive, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *Target*, effettuati con le risorse del FNMI;
- s) “*Legge*”: l’articolo 4 (*Fondo nazionale del made in Italy*) della legge 27 dicembre 2023 n. 206, come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- t) “*Ministero*”: il Ministero dell’economia e delle finanze, che agisce di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- u) “*OICR*”: l’organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera *k*), Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico della Finanza o “*TUF*”) e successive modificazioni e integrazioni (comprensivo degli OICVM, FIA Italiani e FIA UE di cui rispettivamente alle lettere *m*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*), *m-quinquies*) dell’articolo 1, comma 1 del TUF);
- v) “*Real Asset Target Ammissibili*”: le categorie di *asset* immobiliari di cui all’articolo 1, comma 1, lett. *q*), del DM n. 30/2015, anche di origine pubblica, oggetto di investimento indiretto del Fondo FRA, tramite Fondi *Target* ai sensi dell’articolo 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle *Imprese Target Ammissibili*, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) di tali imprese, il cui rendimento sia collegato a quello degli *Asset Immobiliari Regolarizzati* alle stesse trasferiti o conferiti;
- w) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- x) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- y) “*regolamento GCR*”: “Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio”, adottato dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni; “*regolamento SFDR*”: il regolamento (UE) n. 2019/2988 della Commissione europea sull’informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR), che ha come scopo quello di ampliare e standardizzare le informazioni relative ai processi di investimento ESG;
- z) “*Soggetto gestore*”: il *Gestore FRA* o il *Gestore FI*;
- aa) “*TUF*”: Testo Unico della Finanza di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- bb) “UN PRP”: I *Principles for Responsible Investment* (o PRI) emanati dalle Nazioni Unite nel 2006 per la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali;
- cc) “*Veicolo di investimento*”: il Fondo FRA o il Fondo FI.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)

1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l’attuazione dell’articolo 4, commi da 1 a 6, della *Legge*, individuando:

a) i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo nazionale del *Made in Italy* (anche “FNMI”), istituito dal comma 1 dell’articolo 4 della *Legge*;

b) i criteri per la realizzazione degli investimenti diretti e indiretti da parte del FNMI, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza degli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, di maggiore rilevanza o con la maggiore potenzialità di crescita;

c) le tipologie e gli interventi finalizzati alla realizzazione di investimenti a condizioni di mercato, in settori strategici e redditizi, le iniziative ammissibili alle diverse forme di intervento, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato;

d) le modalità di apporto delle risorse da parte degli *Investitori privati* mediante impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei Fondi *Target Diretti* e *Indiretti*, *Veicoli di investimento* e *Imprese Target Ammissibili*;

e) l’individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del FNMI e dei soggetti gestori e la relativa remunerazione e la ripartizione iniziale della dotazione finanziaria del FNMI ai *Veicoli di investimento* per le tipologie di interventi, diretti e indiretti, previsti nelle *Imprese Target Ammissibili* e nei *Real Asset Target Ammissibili*.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 3

(Settori strategici di riferimento)

1. Il FNMI investe, secondo le modalità previste dal presente decreto, nei seguenti settori e filiere strategiche nazionali e filiere di eccellenza dell'industria italiana, definiti dal Comitato Tecnico Strategico di cui al successivo articolo 4, sulla base (i) dell'impatto dei *megatrend* sui diversi settori industriali, (ii) dell'"intensità" tecnologica derivante dai livelli di spesa in ciascun settore/filiera, (iii) della competitività delle imprese italiane nei vari settori o filiere (anche in termini di quota di mercato dell'*export* delle imprese italiane rispetto all'*export* globale), (iv) della capacità di generare valore in termini di esperienza e del ruolo istituzionale degli *stakeholders*. In particolare, sono considerate aree tematiche di investimento prioritarie i seguenti settori con la prospettiva di creare un portafoglio complessivo bilanciato:

- a) Estrazione, lavorazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo, riuso e distribuzione delle materie prime critiche;
- b) Altre filiere che abbiano rilevanza strategica in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale selezionati in applicazione dei criteri di cui al presente comma.

Art. 4

(Comitato Tecnico Strategico)

1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato Tecnico Strategico per l'indirizzo strategico e il coordinamento dei programmi di investimento del Fondo (FNMI), che svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi, i settori strategici, le filiere strategiche di cui all'articolo 3, lettera b), e gli indirizzi generali delle attività di investimento del Fondo, l'allocazione iniziale delle risorse tra le diverse operatività dei Veicoli di investimento e la remunerazione dei soggetti gestori e in relazione ai progetti di investimento, le modalità e gli ambiti prioritari di investimento pluriennali e annuali, e le soglie massimo di importo degli investimenti e le relative tutele;

b) sovrintende e controlla l'attuazione delle strategie di investimento da parte dei soggetti gestori;

c) effettua valutazioni sulla coerenza e sull'andamento degli investimenti e sul loro impatto e formula pareri e raccomandazioni specifiche ai soggetti gestori;

d) acquisisce analisi e dati sul monitoraggio dei rischi degli investimenti e dei limiti e rischi di concentrazione;





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

e) esprime pareri in merito a tipologie di operazioni di investimento e disinvestimento, ai piani previsionali e ai rendiconti semestrali dei soggetti gestori, in funzione della coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le *policy* settoriali adottate;

f) promuove l'ottimizzazione delle forme tecniche di intervento del Fondo;

g) favorisce l'attrazione di risorse pubbliche e private anche estere su obiettivi di investimento del Fondo;

h) esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del Fondo, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.

2. Il Comitato Tecnico Strategico è composto dai seguenti membri effettivi:

a) tre rappresentanti del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

3. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti dei soggetti gestori e di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, in ragione delle materie trattate.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività, il Comitato si avvale di un Collegio di tre esperti individuati tra professori universitari e qualificati esponenti del mondo delle imprese, nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

5. Il Comitato è coadiuvato dalle strutture del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e dei soggetti gestori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*. Ai componenti del Comitato e del Collegio di esperti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria iniziale del FNMI è stabilita dall'articolo 4, comma 1, della *Legge*, e, successivamente, rideterminata dall'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono gli apporti di risorse da *Investitori Privati* mediante impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei *Veicoli di Investimento*, *Fondi Target* anche ai sensi dell'articolo 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e *Imprese Target Ammissibili* con le modalità disciplinate all'articolo 27.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono versate su conto corrente bancario appositamente dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6

(Veicoli di Investimento)

1. L'attuazione degli interventi del FNMI avviene tramite veicoli di investimento che assicurano l'apporto di investitori privati per un importo non inferiore alla dotazione dei veicoli di investimento da parte del FNMI, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *Target*, effettuati con le risorse del FNMI, mediante:

a) un Fondo di *Real Asset* ("Fondo FRA"), Fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal *Soggetto gestore* di cui all'articolo 7, comma 2, che investe in *Real Asset Target Ammissibili*, tramite *Fondi Target* ai sensi dell'articolo 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che hanno ad oggetto investimenti in *Real Asset Target Ammissibili*, per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) un Fondo Imprese ("Fondo FI"), Fondo di Investimento Alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal *Soggetto gestore* di cui all'articolo 7, comma 3, che investe: (i) direttamente in *Imprese Target Ammissibili* e indirettamente tramite (ii) *Fondi Target Diretti* di *private equity* e (iii) *Fondi Target Indiretti* di *private equity*, che hanno ad oggetto investimenti in *Imprese Target Ammissibili*, per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Le quote rappresentative dei due *Veicoli di Investimento* sono riservate in sottoscrizione al Ministero.

3. La durata dei due *Veicoli di Investimento* e la durata del relativo periodo di investimento è definita nel regolamento di gestione di ciascun *Veicolo di Investimento*, di cui al successivo articolo 9, in conformità con la migliore prassi di mercato.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 7

(Soggetti gestori dei veicoli di investimento)

1. L'istituzione e la gestione dei Veicoli di investimento e relativi fondi di cui all'articolo 6, comma 1, è demandata in forza del presente decreto, a due Società di Gestione del Risparmio (SGR) di diritto italiano (i *Soggetti gestori*), ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Il *Soggetto gestore* del Veicolo di Investimento denominato *Fondo FRA*, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), è individuato nella Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. (Gestore Fondo FRA). Allo scopo di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FRA, il Veicolo di Investimento è gestito con apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il *Soggetto gestore* del Veicolo di Investimento denominato *Fondo FI*, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* mediante procedura ad evidenza pubblica tra i gestori dotati di particolare specializzazione e *track record* rilevante e comprovato nella gestione di fondi diretti e indiretti anche di *private equity* e che siano partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze anche indirettamente nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici (*Gestore Fondo FI*). Allo scopo di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FI, il *Veicolo di investimento* è istituito e gestito dal Gestore Fondo FI per le finalità della Legge e del presente decreto ed è gestito con apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, previsti dal presente decreto, il *Ministero* provvede a conferire appositi mandati ai *Soggetti gestori*, le cui obbligazioni sono di natura privatistica e sono oggetto di specifiche *Side Letter* di cui all'articolo 31.

5. La remunerazione spettante ai due *Soggetti gestori* definita dal Comitato Tecnico Strategico e gli altri oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie individuate dall'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 8

(Compiti dei Soggetti gestori)

1. L'attività di gestione, controllo e funzionamento di ciascuno dei due *Veicoli di Investimento*, la determinazione della relativa politica di investimento e tutte le attività funzionali alla realizzazione delle finalità del FNMI competono ai due *Soggetti gestori*, nell'ambito delle politiche di indirizzo strategico, con i limiti definiti dalla allocazione di risorse iniziale e successive, stabilite dal *Comitato Tecnico Strategico*, sono espressi nell'ambito degli organi competenti di ciascun *Veicolo di Investimento* e attuati secondo quanto previsto dai relativi regolamenti di gestione di cui al successivo articolo 9.

2. I *Soggetti gestori* acquisiscono dal *Comitato Tecnico Strategico* di cui all'articolo 4 le determinazioni inerenti all'individuazione dei settori, delle filiere e degli indirizzi strategici prioritari.

Art. 9

(Regolamento di gestione)

1. Ciascun *Soggetto gestore* predispone lo schema di regolamento di gestione del *Veicolo di Investimento* dallo stesso gestito e lo trasmette tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

2. I Ministeri di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento, valutata la conformità dello stesso alle previsioni del presente decreto e alle finalità di cui all'articolo 4 della Legge e sentito il Comitato Tecnico Strategico, comunicano al *Soggetto gestore* la propria approvazione.

3. Le modalità di modifica al regolamento di gestione sono definite nel regolamento di cui al presente articolo, in conformità alla prassi del mercato.

Art. 10

(Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile)

1. Gli interventi del *Veicolo di Investimento* che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono notificati dal *Ministero* alla Commissione Europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

2. Sono consentiti gli interventi del *Veicolo di Investimento* attuati ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*.

3. Gli interventi del *Veicolo di Investimento* attuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento GBER sono esentati dal suddetto obbligo di notifica, qualora le *Imprese Target Ammissibili* soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo 22. In particolare, la concessione è disposta in caso di imprese: a) non quotate; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda; d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 22 del regolamento GBER.

4. Gli interventi indiretti del *Veicolo di Investimento in Asset Immobiliari Regolarizzati* e in *Imprese Target Ammissibili* sono effettuati alle condizioni di mercato.

Art. 11
(Cumulo degli interventi)

1. Gli investimenti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altre misure, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Art. 12
(Principi di Finanza Responsabile)

1. Il *Soggetto gestore* si impegna ad implementare le migliori pratiche in tema di Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI). A tal fine il *Soggetto gestore* adotta una *policy* interna per la promozione di un approccio sostenibile agli investimenti, basato sull'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (ESG - *environmental, social and governance*), definita quale strategia volta a creare valore per l'investitore attraverso una strategia di investimento orientata al medio lungo periodo che integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo) (la "Politica di Finanza Responsabile").





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

CAPO II

I criteri, le condizioni e requisiti per gli interventi del FNMI

Art. 13

(Imprese Target ammissibili)

1. Sono ammissibili agli interventi del FNMI, le imprese dei settori e delle filiere di cui all'articolo 4, comma 1, della legge e come definiti dal Comitato Tecnico Strategico, costituite in forma di società di capitali, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

2. Le imprese *Target* ammissibili, al momento dell'investimento da parte del FNMI, devono presentare una adeguata solidità patrimoniale e redditività attuale o prospettica, nonché un significativo potenziale di creazione del valore e di consolidamento, orizzontale o verticale, del rispettivo settore e filiera, anche mediante operazioni di acquisizione ed integrazione con altre imprese o investimenti in tecnologie rilevanti per lo stesso settore.

3. Ai fini dell'accesso agli interventi del FNMI, le imprese di cui al comma 1, devono:

a) essere regolarmente costituite, avere sede legale in Italia ed essere iscritte nel Registro delle imprese italiano.

b) essere classificabili come operanti nei settori di cui all'articolo 3 del presente decreto;

c) avere concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi;

d) non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

e) superare le verifiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo condotte dalla *Soggetto gestore* per gli investimenti direttamente detenuti e dai gestori dei *Fondi Target Diretti* e *Fondi Target Indiretti* ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti a livello europeo e nazionale in materia di Antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo internazionale.

f) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 15.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo da parte a ciascun singola *Impresa Target Ammissibile*, deve sussistere alla data dell'intervento diretto del *Veicolo di Investimento* o al momento dell'intervento da parte dei *Fondi Target Diretti* e *Fondi Target Indiretti*.

Art. 14

(Real Asset Target Ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, i *Real Asset Target Ammissibili* quale oggetto di investimento indiretto del Fondo FRA tramite i *Fondi Target* ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*septies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono gli *asset* immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q), del DM n. 30/2015, anche di origine pubblica, nonché anche non localizzati in Italia, il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle *Imprese Target Ammissibili*, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) emessi dalle *Imprese Target Ammissibili*, il cui rendimento sia collegato a quello degli *Asset Immobiliari Regolarizzati* alle stesse trasferiti o conferiti dai *Fondi Target* ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 da parte di ciascun singola *Impresa Target Ammissibile* deve sussistere a partire dal momento dell'intervento da parte dei *Fondi Target* ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 15

(Cause di esclusione)

1. Sono, in ogni caso, esclusi dagli interventi di cui al presente Capo le imprese che si trovino in una delle condizioni che costituiscono, in base alla legislazione vigente, causa di impedimento a beneficiare di incentivi o altri contributi pubblici e, comunque, quelle imprese i cui legali rappresentanti legali o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture alla data di presentazione della domanda.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 16

(Misure organizzative a fronte degli interventi)

1. Ove la legge lo consenta, il *Soggetto gestore* può adottare, senza oneri a carico del Fondo, per gli investimenti direttamente detenuti in *Imprese Target Ammissibili*, al fine di tutelare e valorizzare l'investimento favorendone le prospettive di smobilizzo, le necessarie misure riguardanti l'assetto organizzativo e la gestione delle imprese in portafoglio, tra cui, quelle relative:

- (i) al controllo degli investimenti anche attraverso la verifica periodica dei conti gestionali e dei piani di sviluppo di rilevanza strategica;
- (ii) alla partecipazione agli organi sociali di rappresentanti designati dal *Soggetto gestore*;
- (iii) a mutamenti della compagine sociale, ad aumenti di capitale e operazioni straordinarie;
- (iv) alle modalità di vendita delle società in portafoglio;
- (v) alle regole di *corporate governance*;
- (vi) all'attribuzione di *stock option*, ovvero di altri piani di incentivazione.

CAPO III

**Gli interventi del Fondo FRA, aventi ad oggetto
real asset fondiari o immobiliari strumentali**

Art. 17

(Politiche dell'investimento del Fondo FRA)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, il *Fondo FRA* investe in *Fondi Target* ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la cui politica di investimento prevalentemente consista nel:

- (i) partecipare in *Imprese Target Ammissibili*, nel rispetto del rapporto almeno di parità tra l'investimento pubblico, ivi incluso quello del Fondo FRA, e l'investimento privato;
- (ii) concedere in uso o godimento, anche parziale, i *Real Asset Target Ammissibili*, ivi inclusi gli *Asset Immobiliari Regolarizzati* - a seguito (i) dell'apporto o trasferimento di tali *asset* al Fondo *Target* dai soggetti titolari e (ii) del conseguente processo di regolarizzazione e preparazione per la





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

valorizzazione a mercato - a favore di Imprese *Target* Ammissibili, a condizioni di mercato e tramite procedure competitive o modalità equivalenti per verificare la sussistenza di soggetti interessati all'acquisizione di tali *asset*.

2. Le operazioni di investimento, ai fini della valorizzazione degli *asset* immobiliari, possono tener conto della possibilità di processi di sviluppo, crescita internazionalizzazione e rafforzamento della capacità competitiva nei settori di cui all'articolo 3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale e di consolidamento orizzontale di Imprese *Target* Ammissibili, per agevolare altresì l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacità complessiva di competere a livello globale.

3. Nelle operazioni di investimento, il Soggetto gestore del Fondo FRA può altresì tener conto delle opportunità di rafforzare le strutture organizzative, anche attraverso la progressiva specializzazione del management, di migliorare la governance, consolidando e semplificando le strutture azionarie, e di favorire eventuali passaggi generazionali di Imprese *Target* Ammissibili.

4. In coerenza con l'articolo 6, comma 1, lett. a), per le finalità del comma 1, il Fondo FRA può effettuare, nel rispetto dei limiti massimi di investimento complessivo determinati dal Comitato Tecnico Strategico, tramite la partecipazione a Fondi *Target* ai sensi dell'articolo 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la sottoscrizione o l'acquisto, a condizioni di mercato, di strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati o altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio delle Imprese *Target* Ammissibili il cui rendimento sia collegato a quello degli *Asset* Immobiliari Regolarizzati, strumentali a dette Imprese e alle stesse trasferiti o conferiti, dai Fondi *Target* oggetto di investimento del Fondo FRA a seguito (i) dell'apporto o trasferimento a tali Fondi *Target* degli *asset* di cui sopra dai soggetti titolari e (ii) del conseguente processo di regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato dei medesimi *asset* da parte degli stessi Fondi *Target*.

Art. 18

(Tipologie di investimenti)

1. Coerentemente con la natura di fondo di fondi immobiliari e tenuto conto dei limiti di investimento previsti per questi ultimi dalla normativa di settore applicabile, il Fondo FRA investe, ai sensi dell'articolo 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, principalmente in strumenti rappresentativi della partecipazione in Fondi *Target* la cui politica di investimento sia coerente con quanto previsto dall'articolo 17.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 19

(Struttura degli investimenti del Fondo FRA)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 17 sono perseguiti dal *Fondo FRA* attraverso operazioni finanziarie principalmente tramite sottoscrizione o acquisto di strumenti rappresentativi della partecipazione in Fondi *Target* ai sensi dell'articolo 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che a propria volta, perseguono gli obiettivi della rispettiva politica di investimento attraverso le tipologie di operazioni ritenute più efficaci e a termini e condizioni di mercato. In particolare, la politica di investimento dei Fondi *Target* oggetto di investimento del Fondo FRA ai sensi dell'articolo 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, potrà essere effettuata tramite operazioni di *buy-out*, finanziamento soci, aumenti di capitale, veicoli o OICR di scopo, *vendor loan*, leasing traslativi e operativi, contratti reali e di godimento inerenti gli *asset immobiliari*.

2. Il Fondo FRA può effettuare indirettamente, tramite i Fondi *Target*, operazioni di investimento che prevedono partecipazioni di minoranza qualificata o partecipazioni di maggioranza, anche attraverso un controllo congiunto con altri soggetti investitori, nelle imprese delle filiere strategiche caratterizzate da adeguata redditività, ferma la natura e il rischio immobiliare del Fondo FRA e dei Fondi *Target* oggetto di investimento del Fondo FRA.

3. Per le finalità dell'investimento, e fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'articolo 17, i Fondi *Target* Diretti oggetto di investimento del Fondo FRA possono assumere partecipazioni di minoranza qualificata a condizione che siano previste, a favore del medesimo, prerogative di governance tali da garantire al Fondo FRA un ruolo rilevante nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che consentano – anche attraverso l'utilizzo e impiego degli asset immobiliari strumentali – una piena valorizzazione di mercato della partecipazione al termine del progetto di investimento.

Art. 20

(Coinvestimenti diretti)

1. Laddove utile per le finalità dell'investimento, le operazioni di investimento possono altresì essere effettuate mediante operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli di investimento appositamente costituiti, unitamente ad altri investitori strategici, *family office* o investitori finanziari, incluso fondi di *private equity*, ivi incluso uno o più investitori o affiliati dei medesimi, anche mediante la sindacazione di parte degli strumenti rappresentativi dell'iniziale





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

investimento del Fondo FRA, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse.

2. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo FRA conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai veicoli gestiti dal Soggetto gestore.

Art. 21

(Durata degli interventi)

1. L'investimento del Fondo FRA in strumenti finanziari rappresentativi in via prevalente del capitale di rischio ha un orizzonte temporale, di regola, di medio/lungo termine, coerente con la strategia di investimento.

Art. 22

(Limiti agli investimenti del Fondo FRA)

1. Il regolamento di gestione del Fondo FRA definisce, nel rispetto della normativa di settore applicabile ai fondi immobiliari riservati, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per il Fondo FRA, acquisite le determinazioni del Comitato Tecnico Strategico.

2. In ogni caso, il Fondo FRA può investire indirettamente ai sensi dell'articolo 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, tramite i Fondi *Target* anche in un singolo complesso immobiliare, qualora lo stesso sia costituito da più unità immobiliari con caratteristiche urbanistiche, catastali o funzionali distinte e il Soggetto Gestore assicuri un frazionamento del rischio coerente con gli obiettivi di ottimizzazione dell'investimento, mediante la diversificazione delle destinazioni d'uso o dei conduttori, degli utenti o gestori delle aree.

CAPO IV

**Gli interventi del Fondo FI, aventi ad oggetto fondi di *private equity*
di sostegno alla crescita e al rafforzamento**

Art. 23

(Politiche degli investimenti del Fondo FI)





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, il *Fondo FI* si impegna a partecipare a condizioni di mercato per un importo massimo fino al 50% dell'investimento di *private equity* complessivo in: (i) *Imprese Target Ammissibili* mediante la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi, di quote di patrimoni separati, o altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio emessi dalle stesse; (ii) *Fondi Target Diretti*; e (iii) *Fondi Target Indiretti*; e comunque, all'interno del suddetto limite, fino all'importo impegnato dei restanti investitori privati che partecipano alla transazione.

2. Il *Fondo FI* investe direttamente anche per il tramite di veicoli di investimento appositamente costituiti per l'investimento diretto, o mediante la sottoscrizione di *Fondi Target Diretti* o con la modalità Fondo di fondi ("FOF"), mediante la sottoscrizione o l'acquisto di *Fondi Target Indiretti* di *private equity*.

3. Le operazioni di investimento finanziarie sono orientate a processi di sviluppo, crescita, internazionalizzazione e rafforzamento della capacità competitiva nei settori di cui all'articolo 3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale e/o di consolidamento orizzontale di *Imprese Target Ammissibili*, per agevolare altresì l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacità complessiva di competere a livello globale.

4. Nelle operazioni di investimento di cui ai precedenti commi 1 e 2, relativamente ai *Fondi Target Indiretti*, i gestori degli stessi si impegnano ad allocare risorse almeno pari alla quota di investimento del *Fondo FI* nel relativo *Fondo Target Indiretto*, a beneficio di *Imprese Target Ammissibili*, al netto dei costi e delle spese dei *Fondi Target Indiretti*.

5. Il *Veicolo di investimento* effettua investimenti in *Fondi Target Diretti* e *Fondi Target Indiretti* che si qualificano quali prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 8 o 9 del Regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24

(Struttura degli investimenti del Fondo FI)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 23 sono perseguiti dal *Fondo FI* attraverso le tipologie di operazioni ritenute più efficaci e a termini e condizioni di mercato, principalmente tramite sottoscrizione o acquisto di Strumenti rappresentativi della partecipazione in Schemi di Investimento o tramite operazioni di investimento diretto di *buy-out*, finanziamento soci o aumenti di capitale.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

2. Il Fondo FI può effettuare operazioni dirette di investimento che prevedono, partecipazioni di minoranza qualificata o partecipazioni di maggioranza, anche attraverso un controllo congiunto con altri soggetti investitori, in *Imprese Target Ammissibili* che abbiano un adeguato livello di redditività.

3. Per le finalità dell'investimento, e fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'articolo 23, il *Fondo FI* può assumere partecipazioni di minoranza qualificata a condizione che siano previste, a favore del medesimo, prerogative di *governance* tali da garantire al *Fondo FI* un ruolo rilevante nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che consentano una piena valorizzazione di mercato della partecipazione al termine del progetto di investimento.

4. Laddove opportuno per le finalità dell'investimento, le operazioni di investimento diretto possono altresì essere effettuate mediante operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli di investimento appositamente costituiti, unitamente ad altri investitori strategici, *family office* o investitori finanziari, incluso fondi di *private equity* (ivi incluso uno o più Investitori o affiliati dei medesimi) anche mediante la sindacazione di parte degli strumenti rappresentativi dell'iniziale investimento del *Fondo FI*, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse.

5. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai veicoli gestiti dal *Soggetto gestore*.

Art. 25

(Requisiti degli investimenti indiretti)

1. Il *Fondo FI* partecipa in Fondi *Target Diretti* o Fondi *Target Indiretti* gestiti da *Gestori terzi* UE che:

- a) presentino un *track record* rilevante e comprovato nel settore del *private capital*;
- b) presentino una comprovata capacità di supportare la crescita dimensionale occupazionale e manageriale delle imprese partecipate, anche attraverso processi di aggregazione per settore e per filiera;
- c) investano in *Imprese Target Ammissibili*.

2. Nella selezione degli investimenti si tiene conto di opportuni criteri di diversificazione del rischio. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, resta inoltre inteso che il *Soggetto*





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

gestore ha la facoltà di impiegare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi.

Art. 26

(Limiti di investimento del Fondo FI e durata degli interventi)

1. Il regolamento di gestione del Fondo FI definisce, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per il Fondo FI, acquisite le determinazioni del Comitato Tecnico Strategico.

2. L'investimento del *Fondo FI* in strumenti finanziari rappresentativi in via prevalente del capitale di rischio ha un orizzonte temporale, di regola, di medio/lungo termine, coerente con la strategia di investimento.

CAPO V

Modalità attuative degli interventi

Art. 27

(Modalità di Investimento)

1. I Soggetti gestori comunicano al *Ministero* la data di istituzione del *Veicolo di Investimento* e di apertura delle relative sottoscrizioni.

2. Il *Ministero* sottoscrive le quote del *Veicolo di Investimento* entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e ne dà comunicazione al Comitato Tecnico Strategico. I versamenti delle quote avvengono secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del *Veicolo di Investimento* e alternativamente: (i) immediatamente e per intero, con meccanismi che remunerino coerentemente la liquidità in attesa dell'impiego di investimento o di spesa; o (ii) in più soluzioni in funzione dei richiami effettuati dal *Soggetto gestore* in connessione ai fabbisogni del medesimo *Veicolo di investimento* e, in particolare:

- a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive o per finanziare i richiami dei *Fondi Target Diretti* e *Fondi Target Indiretti*;
- b) per il pagamento delle commissioni di spettanza del *Soggetto gestore*, ai sensi dell'articolo 33 del presente decreto;
- c) per il pagamento degli altri oneri a carico del *Veicolo di Investimento* individuati dal proprio regolamento di gestione, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del *Veicolo di Investimento* negli attivi;





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

d) negli altri casi in cui il regolamento di gestione prevede la possibilità per il *Veicolo di investimento* di effettuare richiami degli impegni o restituzioni di distribuzioni precedentemente effettuate.

3. Gli apporti del FNMI nel *Veicolo di Investimento* avvengono esclusivamente tramite conferimento in denaro.

4. Nel caso del *Fondo FI*, il *Soggetto gestore* effettua la verifica del rispetto del limite del 50%, di cui all'articolo 23, comma 1, per ciascun investimento diretto in un'*Impresa Target Ammissibile* e per ciascun investimento effettuato in un *Fondo Target Diretto* o *Fondo Target Indiretto*.

5. Nel caso del *Fondo FRA*, il *Soggetto gestore* effettua la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, per come applicabili alla tipologia di investimento, a livello di ciascun *Fondo Target* e, se non sufficiente, a livello degli investimenti di questi in coerenza con i relativi regolamenti di gestione.

6. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente, entro 45 giorni dall'approvazione delle relazioni annuali del *Fondo FRA* e del *Fondo FI*, ciascun *Soggetto gestore*, per quanto di propria competenza, presenta al *Ministero* un Piano Previsionale aggiornato che tiene conto degli eventuali investimenti in portafoglio e degli impegni già sottoscritti o approvati dal *Soggetto gestore* stesso, nonché delle previsioni di futuri investimenti in *Imprese Target Ammissibili* e di sottoscrizioni di *Fondi Target Diretti* e *Fondi Target Indiretti*, per le analisi e le valutazioni anche del Comitato Tecnico Strategico. Nel Piano Previsionale, il *Soggetto gestore* descrive la composizione del portafoglio e, nel caso dei *Fondi Target Diretti* e dei *Fondi Target Indiretti*, la composizione del portafoglio di questi ultimi, in trasparenza, per società indirettamente partecipata.

7. Il regolamento del *Veicolo di Investimento* e la documentazione di investimento di volta in volta applicabili prevedono le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto dei vincoli di cui ai commi 4 e 5 e la garanzia delle condizioni di mercato degli investimenti, anche quali limiti e caratteristiche degli investimenti stessi, qualora risultino non soddisfatte le condizioni di cui ai commi 4 e 5, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla valorizzazione degli investimenti del *FNMI* e dei *Veicoli di Investimento* e alla conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni assunti.

8. I limiti di investimento, di concentrazione e di intervento di cui al regolamento del *Veicolo di Investimento* non si applicano nel caso in cui la dimensione del *Veicolo di Investimento*, *Fondo Target Diretto* o *Fondo Target Indiretto* sia ridotta a seguito di disinvestimento e rimborso o di procedure di riduzione del patrimonio, previste nei regolamenti dei fondi stessi, dall'inadempimento di un investitore (c.d. *defaulting investor*) o dall'impossibilità di partecipazione di un investitore a causa di leggi o regolamentazioni interne (c.d. *excused investor*), ferma restando la garanzia della condizione di mercato degli investimenti.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 28

(Mancato rispetto della soglia di investimento minimo del 60%)

1. Con riferimento ai diversi impieghi di ciascun *Veicolo di Investimento*, alla *Data di riferimento* applicabile, il *Soggetto gestore* verifica e comunica senza indugio al *Ministero* se sia stato investito, impegnato o deliberato almeno il 60 per cento degli importi allocati nel *Veicolo di Investimento* di cui all'articolo 30 sulla base dei criteri definiti dalla *Side Letter* di cui all'articolo 31 del presente decreto.

2. Il *Soggetto gestore*, per sua competenza, effettua tale verifica di cui al comma 1 sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il *Capitale impegnato* determinato con riferimento al *Veicolo di Investimento* interessato; e (ii) al denominatore, la dimensione del *Veicolo di investimento*.

3. Nel caso in cui, alla *Data di riferimento* applicabile, il rapporto di cui al comma 2, relativo al *Veicolo di Investimento* interessato fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, il *Soggetto gestore* interessato, entro 60 giorni dalla *Data di riferimento* applicabile, approva e fornisce al *Ministero* la rilevante valutazione del *Capitale stimato*.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il *Soggetto gestore*, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento di ciascun *Veicolo di Investimento*, libera gli investitori del *Veicolo di Investimento* (o si impegna a non richiamarlo) per la quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati del *Veicolo di Investimento* pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti nel *Veicolo di Investimento* interessato e (y) la somma tra il *Capitale impegnato* e il *Capitale stimato* calcolata con riferimento al *Veicolo di Investimento* interessato.

Art. 29

(Monitoraggio e controlli. Obblighi a carico dell'impresa partecipata)

1. I *Soggetti gestori* provvedono al controllo ed al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del FNMI posti in essere attraverso i *Veicoli di Investimento* al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle *Imprese Target Ammissibili* e dal *Soggetto gestore* per i *Fondi Target Diretti* e dai *Gestori Terzi* per i *Fondi Target Indiretti*, per le analisi e le valutazioni del Comitato Tecnico Strategico.

2. Il controllo è relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni finanziarie realizzate, in termini di conformità delle caratteristiche degli investimenti, delle *Imprese Target* e dei progetti finanziati rispetto ai contenuti del presente decreto, e della *Side letter* di cui all'articolo 31, del presente decreto.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

3. Il monitoraggio è rivolto alla valutazione della gestione finanziaria e dell'impatto degli interventi, anche in termini di settori interessati, tipologie di imprese, attività economiche, benefici complessivi sul sistema economico.

4. Al fine di consentire le attività di controllo e di monitoraggio, le imprese *Target* ammesse agli interventi e i *Gestori terzi* per i Fondi *Target* Indiretti si impegnano, al momento della richiesta, a fornire al *Soggetto gestore* tutte le informazioni sulle caratteristiche e sull'attuazione delle operazioni finanziarie, nonché ad acconsentire al trattamento dei dati.

5. Le Imprese *Target Ammissibili* adempiono agli obblighi di trasparenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VI

La ripartizione delle risorse e la remunerazione dei *Soggetti gestori*

Art. 30

(Ripartizione delle risorse)

1. La dotazione finanziaria del FNMI, in sede di prima applicazione, è così ripartita:

- a) per gli interventi del veicolo di investimento *Fondo FRA*, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), disciplinati al Capo III: euro 300 milioni;
- b) per gli interventi del veicolo di investimento *Fondo FI*, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), disciplinati al Capo IV: euro 600 milioni.

Art. 31

(Side Letter)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del *Ministero* delle quote di ciascun *Veicolo di Investimento*, con le modalità di cui all'articolo 27, il *Soggetto gestore* trasmette tempestivamente al *Ministero* uno schema di *Side Letter* che tenga conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, degli obiettivi prioritari in linea con le finalità del presente decreto e con le determinazioni del Comitato Tecnico Strategico.

2. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di *Side Letter*, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto e informato il Comitato Tecnico Strategico, comunica al *Soggetto gestore* la propria approvazione della medesima *Side Letter* come eventualmente modificata e integrata e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del *Fondo*.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Art. 32
(Commissioni)

1. Per la gestione del *Veicolo di Investimento*, a ciascun Soggetto gestore è riconosciuta una commissione annua di gestione definita dal Comitato Tecnico Strategico, sulla base degli *standard* di mercato e proporzionalmente alla dimensione finanziaria dei *Veicoli di Investimento stessi*, nei limiti annui massimi previsti dalla legge.

2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del *Ministero*, dalla commissione di cui al precedente comma 1 viene detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del *Veicolo di Investimento*, dei compensi eventualmente percepiti dal *Soggetto gestore* a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di *performance* o di incentivo (diverse da quelle applicate all'extrarendimento c.d. *carried interest*) ai sensi dei regolamenti dei *Fondi Target Diretti*, in cui il *Veicolo di Investimento* abbia investito.

CAPO VII
Le modalità di gestione contabile delle risorse del FNMI e
l'utilizzo degli eventuali utili e dividendi

Art. 33
(Modalità di gestione contabile)

1. Ciascun *Soggetto gestore* provvede a rendicontare al *Ministero* l'andamento del rispettivo *Veicolo di Investimento*, con la periodicità e secondo le modalità stabilite nel relativo *regolamento di gestione*, per le analisi e le valutazioni anche del Comitato Tecnico Strategico

Art. 34
(Modalità e termini di restituzione delle risorse)

1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun *Veicolo di Investimento* o nel maggior tempo tecnicamente necessario tenuto conto della liquidazione degli attivi, il relativo Soggetto gestore restituisce al *Ministero*, in qualità di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del medesimo *Veicolo di Investimento* in base alla ripartizione tra i partecipanti dei proventi e del risultato finale della gestione del *Veicolo di Investimento*, derivante dallo smobilizzo degli investimenti. Resta inteso che il *Veicolo di Investimento* potrà effettuare distribuzioni agli investitori anche prima della data di liquidazione finale.





Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

2. La somma di cui al comma 1, spettante al Ministero, è versata dal *Ministero* all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al FNMI.

3. Distribuzioni parziali dei proventi e del risultato della gestione possono essere effettuati, anche prima della liquidazione del *Veicolo di Investimento*, in conformità con quanto indicato nel regolamento di gestione di ciascun *Veicolo di Investimento*.

Art. 35

(Sostituzione del Soggetto gestore)

1. Il regolamento dei *Veicoli di Investimento* detta altresì le disposizioni relative alla modalità di sostituzione del *Soggetto gestore*. Il *Soggetto gestore* si impegna a far sì che le caratteristiche degli investimenti come descritte nel presente decreto siano riflesse nei regolamenti dei *Fondi Target Diretti* e *Fondi Target Indiretti* e che nei regolamenti di tali fondi siano presenti meccanismi di *governance* che supportino il perseguimento degli stessi, quali la rimozione del gestore o la liquidazione anticipata del fondo.

* * *

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

Il Ministro dell'economia e delle finanze

